

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Finanze**

(PRETI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

col **Ministro del Bilancio**

(PIERACCINI)

col **Ministro degli Affari Esteri**

(FANFANI)

e col **Ministro del Commercio con l'Estero**

(TOLLOY)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 SETTEMBRE 1966

Abolizione della tassa di concessione governativa dovuta per il rilascio, da parte del Ministero del commercio con l'estero, dell'autorizzazione ad effettuare l'importazione di merci estere, l'esportazione di merci nazionali, la compensazione o gli affari di reciprocità tra merci nazionali e merci estere e la temporanea importazione od esportazione

ONOREVOLI SENATORI. — In base al n. 128 della tabella allegato A al vigente testo unico delle leggi in materia di tasse sulle concessioni governative, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121, l'autorizzazione rilasciata dal Ministero del commercio con l'estero per l'importazione di merci estere, per l'esportazione di merci nazionali, nonchè per la compensazione o gli affari di reciprocità

tra merci estere, o per la temporanea importazione od esportazione, è assoggettata alle seguenti misure di tassa:

a) per operazioni di importo fino a lire 100.000 lire 500;

b) per operazioni di importo da lire 100.001 a 500.000 lire 2.000;

c) per operazioni di importo da lire 500.001 a 1.000.000 lire 4.000;

d) per operazioni di importo superiore a lire 1.000.000 lire 6.000.

La Commissione permanente della Comunità economica europea, con i pareri emessi a Bruxelles il 28 luglio ed il 1° dicembre 1965, ha ritenuto che il cennato tributo sia una tassa di effetto equivalente ai dazi doganali all'importazione ed all'esportazione ed ha, pertanto, invitato la Repubblica italiana ad adottare, a norma degli articoli 13, n. 2, e 16 del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, firmato a Roma il 25 marzo 1957 e ratificato con la legge 14 ottobre 1957, n. 1023, i provvedimenti necessari perchè la tassa predetta venga ridotta del 66 per cento con effetto dal 1° gennaio 1966 e totalmente abolita al più tardi alla data in cui gli Stati membri della CEE avranno eliminato i dazi doganali applicati tra essi per le autorizzazioni riguardanti la importazione di merci dagli altri Stati membri della CEE e perchè la tassa stessa venga, invece, abolita con effetto immediato per le autorizzazioni rilasciate per effettuare l'esportazione di merci nell'ambito della Comunità.

In attuazione di tali direttive è stato predisposto l'unito disegno di legge, con il qua-

le, peraltro, per ovvi motivi di perequazione tributaria e per evitare possibili contestazioni in sede di GATT « General Agreement on Tariffs and Trade » (Accordo Generale fra le Nazioni Unite sulle tariffe doganali ed il commercio, firmato a Ginevra nel 1948) si è ritenuto opportuno di disporre, con effetto dal 1° gennaio 1966 ed a favore di tutti gli Stati, e quindi non solo di quelli membri della CEE, l'abolizione totale della tassa di concessione governativa attualmente stabilita, per il rilascio delle autorizzazioni per effettuare il commercio da e per l'estero, dal citato n. 128 della tabella allegato A.

È da prevedere, in base al numero delle autorizzazioni per il commercio estero rilasciate negli ultimi anni, gravate ciascuna dal tributo, mediamente calcolato, di lire 3.000, che l'abolizione della tassa di cui trattasi comporterà per l'Erario una diminuzione annua di gettito non superiore a lire 100 milioni.

Tale onere sarà compensato con il provento derivante dal normale incremento delle altre tasse sulle concessioni governative.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È abrogato, con effetto dal 1° gennaio 1966, il n. 128 della tabella allegato A al testo unico delle leggi in materia di tasse sulle concessioni governative, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121.